

REGOLAMENTO D'APPLICAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO

Il presente regolamento, in base alla vigente legislazione forestale nazionale (R.D.L. 30/12/1923 n° 3267) e regionale (l.r. 05/12/2008 n° 31), disciplina la gestione del patrimonio silvo-pastorale del Comune di GANDELLINO (BG) fino all'entrata in vigore della 6a revisione del Piano di Assestamento.

Sono parte integrante del regolamento la relazione tecnica illustrativa, i tabulati, le cartografie tematiche della 5° revisione del Piano di Assestamento.

Il presente regolamento è parificato a tutti gli effetti di legge alle Norme Forestali Regionali (R.R. 20/07/2007 n° 5) e, limitatamente al territorio assestato, le sostituisce e/o le integra per la parte quivi normata.

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Denuncia di taglio

Prima di procedere al taglio di boschi, sia cedui che fustaie, dovrà essere fatta preventiva denuncia alla COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA, indicando la particella o le particelle in cui si intende intervenire, la massa presunta da abbattere o la superficie presunta interessata, il tecnico o l'ufficio incaricato per le operazioni di assegno e stima, nonché i miglioramenti colturali che si intendono effettuare con i fondi delle migliori boschive.

Art. 2. Fondi per le migliori boschive

Il CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO, al quale il Comune di Gandellino in qualità di socio fondatore ha conferito la gestione delle sue proprietà agro-silvo-pastorali, dovrà accantonare su apposito capitolo del bilancio quanto previsto dalla Convenzione che regola il conferimento suddetto. Tali somme dovranno essere destinate esclusivamente ad interventi di miglioramento forestale da effettuarsi nel rispetto delle priorità indicate dal piano dei miglioramenti.

Art. 3. Entità della ripresa

Durante il periodo di validità del piano, le utilizzazioni ordinarie annuali dell'alto fusto non dovranno superare la ripresa annua media prevista dal piano dei tagli e pari a mc. 238 lordi di massa principale; un eventuale prelievo in eccesso dovrà essere recuperato nelle particelle successivamente destinate al taglio.

In attesa della revisione del piano scaduto, le utilizzazioni annuali non dovranno superare la media annua sopra indicata.

Art. 4. Compilazione del libro economico

È obbligatoria la compilazione del libro economico allegato al piano, riportando gli interventi di taglio e le migliori effettuate distintamente per particella. Andranno riportate anche indicazioni circa le modalità di esbosco e la lunghezza degli impianti a fune eventualmente utilizzati.

Nel caso di rimboschimenti o rinfoltimenti, si dovranno verificare la provenienza delle specie impiegate ed il vivaio d'origine.

Art. 5. Programmazione dei tagli

A seguito di cause impreviste (attacchi parassitari, avversità meteoriche, interventi urgenti di pubblica utilità), si potrà variare l'impostazione del piano dei tagli sia per quanto riguarda l'abbinamento delle particelle che per il periodo di taglio.

TITOLO II. DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI

Art. 6. Usi civici riconosciuti sulla proprietà

Gli usi civici riconosciuti esistenti sulla proprietà silvo-pastorale del Comune di Gandellino sono il pascolo, la raccolta dello strame per lettiera (strameggio), la raccolta della legna morta (legnatico), come specificato nel paragrafo 2.4 della Relazione del Piano di Assestamento.

Art. 7. Titolarità del diritto

Il diritto all'esercizio degli usi civici suddetti spetta a tutti coloro che risiedono nel Comune di Gandellino.

Art. 8. Recupero del legname deperente

Al fine di ridurre la presenza di legname deperente nei boschi soggetti ad uso civico, il legname morto, seccaginoso, deperente, bostricato o danneggiato da eventi meteorici può essere ceduto ai censiti che ne facciano richiesta.

Art. 9. Taglio di legna (legnatico)

Il taglio della legna da parte degli aventi diritto potrà effettuarsi nelle particelle dove sono previsti i tagli fitosanitari ed i tagli di miglioramento del ceduo. A garanzia della corretta esecuzione delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, l'Amministrazione potrà richiedere ai censiti assegnatari dei lotti il versamento di un deposito cauzionale. La quantità disponibile per ogni nucleo familiare è fissata in q 100 annui.

Art. 10. Raccolta di legna morta o secca e di scarti di lavorazione

La raccolta della legna morta o secca e degli scarti di lavorazione è liberamente consentita, fatti salvi gli eventuali adempimenti di cui al R.R. n. 5/2007 (denuncia taglio).

Art. 11. Disciplina del pascolo nei boschi

È vietato l'esercizio del pascolo nei boschi in rinnovazione, allo stadio di novelleto, in quelli deperienti o percorsi dal fuoco; in detti soprassuoli è inoltre vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità esistente.

Il pascolo del bestiame dei censiti è consentito nei soprassuoli che non rientrano nelle categorie succitate ed è subordinato al rilascio di un nulla osta da parte del Comune, nel quale sono indicate le zone interessate e le modalità di esercizio del pascolo, con particolare riferimento al numero dei capi ed alla custodia.

TITOLO III. DISPOSIZIONI RELATIVE AI BOSCHI

Art. 12. Martellata delle piante d'alto fusto e delle matricine

Le utilizzazioni dei boschi d'alto fusto e cedui di proprietà comunale devono essere effettuate secondo quanto disposto dal R.R. 5/2007. Per i relativi adempimenti tecnici ed amministrativi, il Comune di Gandellino si avvale delle prestazioni del Consorzio Forestale Alto Serio, di cui è socio fondatore ed al quale ha conferito in gestione i beni agro-silvo-pastorali.

Art. 13. Allestimento e sgombero della tagliata

I residui della lavorazione con diametro inferiore a 5 cm. potranno essere lasciati sparsi sul terreno, purché non ostacolino la rinnovazione naturale; in caso contrario devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi vuoti, soprattutto nei tratti meno fertili od occupati da detriti rocciosi o pietrame, evitando nel modo più assoluto l'accatastamento sopra ceppaie o novellame. I residui con diametro superiore a 5 cm. devono essere asportati oppure sezionati in modo da accelerarne la decomposizione.

I residui potranno essere distrutti sul posto mediante abbruciamento solo in caso di lotta fitosanitaria (bostrico, processionaria...), previa segnalazione alle Autorità Competenti. È vietato ingombrare con residui gli impluvi, i sentieri, le mulattiere e le altre vie di transito, nonché una fascia marginale a questi per una profondità di almeno 10 m.

Art. 14. Esbosco dei prodotti

L'esbosco dei prodotti deve svolgersi di norma lungo strade, piste e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione. È consentito l'esbosco mediante linee aeree (gru a cavo), previa contrassegnatura delle piante da abbattere.

Art. 15. Introduzione di specie esotiche

L'introduzione di specie esotiche non è ammessa.

Art. 16. Difesa fitosanitaria

Per contenere il più possibile la diffusione di avversità fitopatologiche, al termine della primavera di ogni anno dovrà svolgersi una ricognizione generale della proprietà forestale, provvedendo alla martellata delle piante deperenti o danneggiate da funghi, insetti, eventi meteorici o da cause sconosciute. Il legname sarà subito posto in vendita, eventualmente anche a prezzo di favore, dando priorità ai censiti.

Art. 17. Prevenzione degli incendi

Per scopi fitosanitari, è ammesso l'abbruciamento della ramaglia e di altri residui di lavorazione, previa comunicazione all'Autorità competente e purché l'operazione avvenga in giornate umide o piovose e in aree circoscritte da una fascia priva di materiale combustibile, assicurando contemporaneamente una assidua sorveglianza.

Nella costruzione o straordinaria manutenzione di acquedotti le cui tubazioni attraversano aree forestali, si potranno prevedere apposite bocchette di presa per idranti, soprattutto nelle zone di maggior rischio.

TITOLO IV. DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLE ALPI PASCOLIVE

Art. 18. Definizione e superficie di pertinenza

L'alpe pascoliva Nedulo-Cardeto-Corte-Naset è destinata tramite affittanza all'esercizio dell'alpeggio estivo del bestiame; il suo limite territoriale è evidenziato nelle cartografie allegate al Piano di Assestamento (particella assestamentale n. 200).

Art. 19. Conduzione dei pascoli

È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 135 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267, dell'adozione di un capitolato di gestione dell'alpe pascoliva, che dovrà fissare in particolare il carico massimo ammissibile. Fino all'approvazione del Piano di Assestamento, il carico massimo ammissibile è stabilito in 180 paghe.

TITOLO V. ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20. Tutela idrogeologica

Lungo i torrenti ove è probabile l'eventualità di esondazioni o di scalzamento al piede, una fascia boscata larga almeno m. 5 dovrà essere libera da piante d'altofusto; analogo accorgimento va adottato lungo i margini superiori delle frane.

Art. 21. Viabilità silvo-pastorale

La realizzazione di nuove strade agro-silvo-pastorali, l'attuazione degli interventi di manutenzione/adeguamento e la regolamentazione dell'accesso e della sicurezza del transito devono essere effettuati secondo le indicazioni delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. VII/14016/2003 (Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale) e n. XI/7445/2022 (Riclassificazione della viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'art. 59 l.r. 31/2008 e procedure per l'aggiornamento dei piani della viabilità agro-silvo-pastorale a seguito della definizione di criteri minimi nazionali approvati con decreto ministeriale 28 ottobre 2021).

In particolare, nella formazione di nuovi tracciati, gli scavi dovranno essere ridotti al minimo indispensabile al fine di non compromettere la stabilità e l'aspetto paesaggistico del versante interessato dai lavori. Prima dell'apertura della strada, in presenza di aree a vegetazione erbacea, il tracciato dovrà essere decoticato e le zolle accantonate per il successivo inerbimento delle scarpate.

Art. 22. Impianti a fune per esbosco

L'installazione di impianti a fune è regolata dal D.M. 12/12/1935 n° 3564, dal D.P.R. 26/06/1955 n° 771 e dagli artt. 73 e 74 del R.R. 20/07/2007 n° 5. È vietato installare impianti a fune di qualsiasi tipo senza la prescritta autorizzazione.

Su strade, sentieri e mulattiere che sottopassano un impianto a fune, la sua presenza dovrà essere segnalata da cartelli ben visibili posti in vicinanza dell'attraversamento e recanti l'indicazione "attenzione, non sostare sotto il filo", nonché da palloncini colorati disposti lungo la linea aerea.

Art. 23. Delimitazione delle particelle boscate

Allo scopo di garantire la conservazione dei cippi e dei “termen” storici , in occasione dei tagli o degli interventi selvicolturali dovrà effettuarsi la verifica di eventuali confini con la proprietà privata, apponendo cippi lapidei nei vertici che ne fossero sprovvisti; si dovrà procedere inoltre al ripasso o al completamento della delimitazione particellare e della relativa numerazione, utilizzando vernice a smalto dello stesso colore impiegato nel piano di assestamento.

Art. 24. Sorveglianza del patrimonio silvo-pastorale

La sorveglianza del patrimonio silvo-pastorale comunale è demandata al Consorzio Forestale Alto Serio, alla guardia boschiva comunale, ai Carabinieri Forestali.